

Deliberazione della Giunta Regionale 28 giugno 2013, n. 10-6022

**Norme sanitarie applicabili durante il trasporto degli animali di qualunque specie morti in allevamento. Integrazione della D.G.R. n. 104-10270 del 01/08/2003 al fine di garantire l'effettiva tracciabilità del corretto smaltimento.**

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 104-10270 del 1 agosto 2003, concernente “Linee guida per l’applicazione del Regolamento CE 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

visto il Regolamento (CE) n. 999/2001 del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

visto il D.M. 16 ottobre 2003 (e relative modifiche introdotte dal D.M. 29 gennaio 2008) recante Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili;

visto il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

visto il Regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del sopra citato regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

considerato che i Regolamenti comunitari citati, con l’obiettivo di garantire la tracciabilità ai fini del corretto smaltimento, prevedono che durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale siano accompagnati da un documento commerciale, oppure, in considerazione del livello di rischio per la salute pubblica e degli animali, da un certificato sanitario, e che gli stessi devono contenere almeno informazioni sull’origine, la destinazione, la quantità dei sottoprodotti, una loro descrizione e la loro marcatura quando richiesta;

considerato che gli stessi provvedimenti comunitari prevedono la possibilità di derogare all’obbligo di tale certificazione, qualora sia possibile la trasmissione di tali informazioni attraverso “un sistema alternativo” (art.21, paragrafo 3, II comma del REG. 1069/2009);

considerato pertanto, che è necessario provvedere all’emanazione di un provvedimento regionale che integri la citata Deliberazione regionale n. 104-10270 del 01/08/2003 in funzione dei nuovi Regolamenti comunitari e della corretta applicazione degli stessi, in particolare per quanto riguarda lo smaltimento degli animali deceduti in allevamento e delle spoglie di animali da reddito abbandonate, oltre che la tracciabilità del percorso fino alla avvenuta distruzione in un centro riconosciuto;

atteso che la revisione delle modalità di certificazione in azienda consente una riduzione dei costi sostenuti dalle ASL per l’erogazione del servizio, aumentando in parallelo l’efficacia delle attività di controllo dello smaltimento delle carcasse;

dato atto che gli adempimenti di certificazione di cui all'art. 4 comma 1 del D.M. 16 ottobre 2003 possono, in sintonia con i provvedimenti comunitari, essere assolti attraverso "un sistema alternativo" in grado di garantire l'effettiva tracciabilità del percorso fino allo smaltimento;

visto che la situazione epidemiologica nella Regione Piemonte per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) risulta favorevole;

vista la Legge Regionale 25 maggio 2001, n. 11 "Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari" (COSMAN) e s.m.i.;

considerato che tale Consorzio risulta autorizzato ad accedere all'applicativo regionale ARVET (Anagrafe Regionale VETerinaria) per i propri associati, al fine della verifica della corretta registrazione dell'allevamento e dei relativi capi;

considerato che l'affidabilità e la completezza delle informazioni registrate negli applicativi nazionali (BDN, SIMAN) e regionali (ARVET) rendono possibile la trasmissione delle informazioni previste dai regolamenti citati con sistemi alternativi alla certificazione in azienda,

la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni esposte, unanime,

*delibera*

di approvare le disposizioni contenute nell'allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, ad integrazione delle Linee guida adottate con D.G.R. n. 104-10270 del 01/08/2003 (allegato A).

Al fine di garantire un livello elevato di sorveglianza epidemiologica su tutto il territorio regionale, si conferma l'obbligo della certificazione veterinaria per il trasporto degli animali di qualunque specie morti in allevamento e delle spoglie di animali da reddito abbandonate, così come previsto dalla D.G.R. n. 104-10270 del 01/08/2003 (allegato A).

Le disposizioni adottate con il presente provvedimento, in quanto compatibili e coerenti con gli indirizzi previsti dalla regolamentazione europea, si applicano alle modalità di certificazione veterinaria per gli animali di qualunque specie morti in allevamento.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Integrazione alle LINEE GUIDA adottate con D.G.R. n. 104-10270 del 1/8/2003 (Allegato A),  
Parte IV DOCUMENTAZIONE E REGISTRI,  
punto 2) CERTIFICATO SANITARIO,

dopo il secondo comma è aggiunto il testo che segue:

“La certificazione veterinaria può essere sostituita dal documento commerciale di cui all'allegato VIII, capo 3, punto 6 del Regolamento (UE) 142/2011 qualora il proprietario abbia provveduto tramite il Consorzio smaltimento rifiuti di origine animale, di seguito COSMAN, a richiedere al Servizio Veterinario dell'Asl competente per territorio, il nullaosta al trasferimento dell'animale morto presso un centro di smaltimento autorizzato.

Il COSMAN provvederà ad acquisire dal sistema di epidemiosorveglianza veterinaria regionale (ARVET) le informazioni relative all'azienda, all'allevamento e, per le specie con identificazione individuale, ai dati anagrafici relativi ai capi morti in allevamento. Il sistema informativo ARVET consente la verifica immediata di eventuali cause ostative alla circolazione delle spoglie, in assenza delle quali, è possibile per il COSMAN procedere all'invio dei capi presso un centro autorizzato allo smaltimento.

Il COSMAN provvederà inoltre ad inviare all'applicativo ARVET, prima della trasmissione alla ditta incaricata della richiesta di smaltimento, le informazioni previste dai regolamenti comunitari citati al fine di consentire al Servizio Veterinario il controllo della regolarità e della correttezza della richiesta.

Nel caso della certificazione gestita in modalità informatica dal COSMAN, il titolare dello stabilimento di smaltimento trasmetterà al Consorzio un file con l'elenco dei capi ricevuti, per il successivo invio al Servizio Veterinario tramite ARVET.

Il Servizio Veterinario provvederà al rilascio del certificato sanitario di cui all'art. 4 comma 1 del D.M. 16 ottobre 2003, all'articolo 21 del Regolamento (CE) 1069/2009 e all'articolo 17 del Regolamento (CE) 142/2011 nei seguenti casi:

- 1) quando non risulta possibile provvedere alla trasmissione informatica dei dati di smaltimento, ovvero nei seguenti casi:
  - a) capi di aziende non aderenti al COSMAN, in quanto per gli stessi non è possibile il flusso informativo tra il Consorzio e i Servizi Veterinari;
  - b) spoglie di animali da reddito abbandonate;
- 2) quando l'allevamento è sottoposto a vincoli di carattere sanitario ovvero nei seguenti casi:
  - a) sospetto focolaio di TSE conformemente al Regolamento (CE) n. 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata;
  - b) capi di aziende sottoposte a provvedimenti di polizia veterinaria per la presenza di focolai d'infezione, fino all'estinzione del focolaio;
  - c) capi di aziende nelle quali sono state riscontrate irregolarità nell'identificazione e registrazione degli animali, fino ad avvenuta regolarizzazione delle anomalie;
  - d) capi di aziende per le quali l'attività di vigilanza e di verifica dei flussi informativi ha rilevato la presenza di una mortalità anomala o l'assenza di segnalazioni di mortalità.

Nel caso dei bovini inviati con documento commerciale, il passaporto deve essere consegnato da parte del detentore degli animali all'Organismo delegato per le registrazioni anagrafiche in Banca Dati Nazionale. Gli Enti delegati diversi dal Servizio Veterinario provvederanno all'inoltro del passaporto al Servizio Veterinario territorialmente competente”.